


Gestione *dei prodotti biologici* ed etichettatura

Ambiente Alimentazione Cultura Salute



GESTIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI ED ETICHETTATURA

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il testo principale sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari in genere è il Decreto Legge n° 109 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Scopo del decreto è la tutela della fiducia commerciale, della garanzia sulla qualità dei prodotti e sulla leale concorrenza; perciò le pubblicità che possono indurre in errore o sorprendere la buona fede degli acquirenti sono punite con severità. Tutti gli operatori della filiera che etichettano e vendono o semplicemente vendono il prodotto già etichettato (produttori, grossisti, dettaglianti ecc.) sono tenuti al rispetto della norma e sono, in ogni caso, responsabili di fronte alla legge di quanto riportato in etichetta.

Questa norma vale anche per il settore biologico a cui va aggiunto anche quanto riportato dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche/integrazioni.

Il sistema di etichettatura dei prodotti biologici può, quindi, ritenersi a tutti gli effetti un esempio di rin-tracciabilità di prodotto, dato che i prodotti dell'agricoltura biologica sono controllati e certificati in tutte le fasi della filiera.

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

L'azienda che intende etichettare il prodotto con i riferimenti al metodo biologico deve richiedere all'Ente di Certificazione l'autorizzazione a stampare le etichette. All'azienda sarà rilasciato un numero di autorizzazione e potrà quindi procedere a stampare e utilizzare le etichette, tenendo aggiornato un apposito registro.

Sull'etichetta devono apparire:

- nome dell'organismo di controllo, e/o suo codice, tre lettere precedute dalla sigla IT
 - codice dell'azienda controllata (quattro numeri o lettere);
 - numero di autorizzazione alla stampa etichette;
 - la dicitura "organismo di controllo autorizzato" con i riferimenti al decreto ministeriale d'autorizzazione
- È invece facoltativa (e l'autorizzazione all'uso va richiesta all'organismo di certificazione, in quanto sottoposta ad alcuni vincoli) l'indicazione "Agricoltura biologica - Regime di controllo CE"
- il logo europeo.

QUANTI TIPI DI ETICHETTA

Sugli scaffali dei punti vendita si possono trovare tre tipologie di etichette che differenziano altrettante categorie di prodotti biologici.

Il primo caso è dato da quei prodotti in cui almeno il 95% degli ingredienti agricoli impiegati è stato certificato da agricoltura biologica. Il rimanente 5% degli ingredienti può essere dell'agricoltura convenzionale, ma

deve essere scelto tra i prodotti di una lista indicata nell'allegato VI del regolamento CEE 2092/91. Si tratta di pochi prodotti che nell'unione Europea non si possono coltivare, oppure non sono ancora disponibili in agricoltura biologica in quantità sufficiente (es. papaia, cannella, zenzero, zucchero di barbabietola, grassi diversi da quelli di cacao, olivo, girasole, cocco). Nelle etichette di questi prodotti è possibile inserire nella denominazione di vendita la dicitura **"da agricoltura biologica"** ed il logo europeo dell'agricoltura biologica (es. 1);

Il secondo caso è dato da quei prodotti in cui almeno il 70% degli ingredienti agricoli impiegati è certificato da agricoltura biologica. Il rimanente 30% degli ingredienti può essere dell'agricoltura convenzionale, così come nel caso precedente. Dovranno, però, essere indicati esplicitamente nella lista ingredienti, quelli da agricoltura biologica contenuti nel prodotto e la percentuale totale di essi. In questo caso, inoltre, la dicitura **"da agricoltura biologica"** potrà essere inserita solo nella lista degli ingredienti con medesimo carattere e dimensione biologica (es. 2);

Il terzo caso è quello dei prodotti con ingredienti ancora in fase di conversione. Si tratta di prodotti coltivati con il metodo biologico almeno da un anno ma che ancora non hanno superato il periodo di conversione prevista dal regolamento. In questo caso è obbligatorio riportare la dicitura **"prodotto in conversione all'agricoltura biologica"** oltre alle altre diciture previste in etichetta (es. 3). Da ricordare che i prodotti animali (latte, uova, carne) non possono essere venduti se ancora in conversione.

L'USO DEL TERMINE "DA AGRICOLTURA BIOLOGICA"

Se in un prodotto alimentare la percentuale degli ingredienti da agricoltura biologica è inferiore al 70% del totale degli ingredienti di origine agricola, non si può fare riferimento in alcun modo al metodo biologico in etichetta. I marchi commerciali dei prodotti alimentari in genere non devono avere indicazioni in grado di confondere il consumatore facendogli credere che si tratta di prodotto biologico. Diciture come "eco-...", "bio..." e simili, non possono essere utilizzate nell'etichettatura dei prodotti ottenuti da agricoltura convenzionale. Potranno esistere fino al 2006 solo quei marchi che prevedevano l'uso di questi termini già dal 1991, anno in cui è entrato in vigore il regolamento europeo sull'agricoltura biologica. Dopo questa data dovranno scomparire dal mercato o adeguare i prodotti alla norma del settore biologico. Fin da subito deve comunque essere riportato in etichetta in maniera chiara ed evidente, che il prodotto in questione non è conforme al metodo dell'agricoltura biologica.

PRODOTTO DA "AGRICOLTURA BIOLOGICA" E NON "PRODOTTO BIOLOGICO"

Seppure definiti comunemente "**prodotti biologici**", occorre precisare che questa terminologia è impropria, poiché a essere biologico è il metodo di produzione e non il prodotto. Ne consegue di fatto che il giusto termine è "**prodotti da agricoltura**

biologica". Ad esempio, parlando di mele diremo "mele da agricoltura biologica" e non "mele biologiche"; oppure parleremo di "marmellata di fragole da agricoltura biologica" e non di "marmellata di fragole biologiche".

GLI ADDITIVI PER I PRODOTTI ALIMENTARI

Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione, che possono essere usati nella preparazione dei prodotti biologici sono pochi e tra loro non vi sono coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità e simili solitamente usati nei prodotti convenzionali. Le uniche sostanze ammesse sono elencate anch'esse nell'allegato VI del regolamento europeo e sono prevalentemente di origine naturale (anidride carbonica, acido citrico, acido ascorbico, lecitine, acqua, alcol, azoto, acido citrico, caseina. ecc..).

Anche nella trasformazione viene bandito l'impiego di OGM e dei loro derivati e non sono ammessi trattamenti con raggi ionizzanti.

Es. 1

ETICHETTA CON MINIMO IL 95% DI INGREDIENTI BIO

ROSSI & BIANCHI

(Marchio commerciale o nome aziendale)



SALSA DI POMODORO

(Denominazione di vendita)

Da agricoltura biologica

(la presenza di questa dicitura sotto la denominazione ci dice che il prodotto ha una % di ingredienti bio pari al 95%)

Agricoltura biologica

Regime di controllo CE (facoltativo)

Controllato da XXX (nome organismo di controllo),
autorizzato con D.M. Miraaf (o Mipaf) n. XXX

del XXX (estremi dell'autorizzazione ministeriale)

in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91

IT (sigla Italia) **XXX** (sigla organismo di controllo)

Z123 (codice produttore) **T000001** (codice prodotto)

Es. 2

ETICHETTA CON MINIMO IL 70% DI INGREDIENTI BIO

BIANCHI & ROSSI

(Marchio commerciale o nome aziendale)

BISCOTTI

(Denominazione di vendita)

Agricoltura biologica

Regime di controllo CE (facoltativo)

Controllato da XXX (nome organismo di controllo),
autorizzato con D.M. Miraaf (o Mipaf) n. XXX
del XXX (estremi dell'autorizzazione ministeriale)
in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91
IT (sigla Italia) **XXX** (sigla organismo di controllo)
Z123 (codice produttore) **T000001** (codice prodotto)

75% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica.

Ingredienti: farina di mais 20%*, burro*, fecola, sale marino integrale,

* = da agricoltura biologica - regime di Controllo CEE

Es. 3

ETICHETTA DI PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ROSSI

(Marchio commerciale o nome aziendale)

Succo d'uva in conversione all'agricoltura biologica

(Denominazione di vendita)

Ingredienti:

Uva in conversione all'agricoltura biologica

Controllato da XXX (nome organismo di controllo),
autorizzato con D.M. Miraaf (o Mipaf) n. XXX
del XXX (estremi dell'autorizzazione ministeriale)
in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91
IT (sigla Italia) **XXX** (sigla organismo di controllo)
Z123 (codice produttore) **T000001** (codice prodotto)